

REGOLAMENTO INTERNO

Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati



1. PREMESSA

La Banca, in adempimento delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche emanate da Banca d'Italia nel dicembre 2011, adotta il seguente Regolamento in tema di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, definiti come in seguito previsto.

La Banca ha quale principale attività la prestazione di servizi di investimento a clientela privata e non eroga credito: la presente procedura mira, dunque, a costituire un efficace ed efficiente presidio a garantire l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a transazioni nei confronti dei soggetti collegati, tenuto, però, conto delle caratteristiche operative della Banca.

Il Regolamento, aggiornato con le eventuali successive modifiche, è disponibile sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.albertinibank.it.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del Regolamento si intenderanno adottate, ove non diversamente specificato, le seguenti definizioni:

- **Amministratore Indipendente:** l'amministratore che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 12 dello Statuto vigente della Banca, e che non sia controparte o soggetto collegato. La definizione di indipendenza richiesta è la medesima che la Banca adotta ai fini delle disposizioni sulla corporate governance;
- **Amministratore Indipendente Non Correlato:** l'Amministratore Indipendente che non è controparte di una determinata operazione e Parte Correlata di quest'ultima;
- **Attività di rischio:** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
- **Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati:** le operazioni di cui al paragrafo 7.
- **Operazioni di Importo Esiguo:** le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 9;
- **Operazioni Ordinarie:** le operazioni di cui al paragrafo 9;
- **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 7;
- **Operazioni di Minore Rilevanza:** le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 7
- **Parte Correlata non finanziaria:** i soggetti di cui al paragrafo 6;
- **Parti Correlate:** i soggetti di cui al paragrafo 6;
- **Patrimonio di vigilanza:** l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
- **Stretti Familiari:** i parenti fino al secondo grado, e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- **Società Controllata:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;
- **Società Collegata:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;
- **Soggetto Connesso:** i soggetti di cui al paragrafo 6;
- **Soggetto Collegato:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

3. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA



La procedura è adottata con il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca e degli Amministratori Indipendenti ed il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare:

- la procedura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- è previsto il rilascio, da parte degli amministratori indipendenti e dell'organo con funzione di controllo, di un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità della procedura a conseguire gli obiettivi previsti dalla complessiva disciplina di Banca d'Italia; il parere di costoro è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, provvedono a svolgere un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina di Banca d'Italia;
- è prevista una revisione triennale delle presente procedura.

4. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Le principali fasi del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate sono le seguenti:

- individuazione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa;
- verifica della presenza della controparte nel perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati;
- definizione delle procedure con coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate;
- rilevazione delle dimensioni dell'operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dalla presente Procedura e conseguente sua qualificazione come Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza;
- coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti nell'istruttoria dell'operazione;
- acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, non vincolante espresso da parte degli Amministratori Indipendenti, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate;
- trasmissione della pratica all'organo competente a deliberare sulla base della tipologia di operazione e/o controparte.

5. LIMITI PRUDENZIALI

Secondo quanto disposto da Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro ben precisi limiti riferiti al patrimonio di vigilanza, in vigore a far tempo dal 31 dicembre 2012, di seguito indicati:

l) verso una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi soggetti connessi:

- a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale, un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto a) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- c. 15% negli altri casi.



II) verso un'altra Parte Correlata e relativi soggetti connessi:

- a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia esponente aziendale;
- b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- c. 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto e) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- d. 20% negli altri casi.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

6. PERIMETRO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI

Il perimetro dei Soggetti Collegati comprendendo i soggetti parti correlate, distinte in finanziarie e non, ed i soggetti a questi connessi.

Si definisce come Parte Correlata:

- a. l'Esponente Aziendale;
- b. il Partecipante;
- c. il soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Una Parte Correlata è Non Finanziaria quando:

- a. esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria (che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detiene interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività; ovvero la società avente per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detiene investimenti in un'unica impresa finanziaria);
- b. le sue attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;



- c. il Partecipante ed una delle parti correlate di cui ai punti 3 e 4 che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della disciplina sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

Si definisce come Soggetto Connesso:

- a. la società e l'impresa, anche costituita in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- b. i soggetti che controllano il Partecipante e il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- c. gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

La Banca ha provveduto ad elaborare un elenco dei soggetti rientranti nella definizione di Parti Correlate e Soggetti Collegati.

7. CRITERI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Per "operazione con soggetti collegati" si intende la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Vengono di seguito identificati i criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della presente procedura, in particolare vengono definite:

7.1. Operazione di maggiore rilevanza

L'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo".

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.



7.2. Operazione di minore rilevanza

L'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.

7.3. Operazione Ordinaria

L'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

8. ITER PROCEDURALE PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI

Viene posta in essere una differente procedura nel caso di compimento di operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza. In particolare:

8.1. Operazione di minore rilevanza

Fase Pre-Deliberativa

La Banca fornisce agli amministratori indipendenti con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.).

Agli amministratori indipendenti viene altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Gli Amministratori Indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare.

Fase Deliberativa

Gli amministratori indipendenti esprimono un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

La delibera fornisce adeguata motivazione in merito :

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;



- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

L'organo deliberante fornisce agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

8.2. Operazione di maggiore rilevanza

Fase Pre-deliberativa

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, si prevede, - in aggiunta a quanto previsto per le operazioni di minore rilevanza sopra - che gli amministratori indipendenti siano coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Fase Deliberativa

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, si prevede, in aggiunta a quanto previsto per le operazioni di minore rilevanza, che:

- la deliberazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'assemblea;
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti, sia richiesto un parere preventivo anche all'organo con funzione di controllo a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione;
- le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o l'organo con funzione di controllo abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

8.3. Operazione di competenza dell'Assemblea

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea, le regole previste ai precedenti punti 8.1 e 8.2 si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea, ad eccezione del fatto che in tali casi non è necessario il parere del Collegio Sindacale in presenza di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti.

9. CASI DI DEROGA O ESENZIONE

Sono escluse dal novero delle operazioni con Soggetti Collegati, in aggiunta a quelle già escluse dalle disposizioni normative:

- Le Operazioni di Importo Esiguo, per tali si intendono tutte quelle con tetto non eccedente Euro 250.000,00.
- Operazioni Ordinarie effettuate a Condizioni Equivalenti a quelle di mercato o standard, ove:
 - Per “Operazioni Ordinarie” si intendono: le operazioni di minore rilevanza rientranti nell’ambito dell’ordinario esercizio dell’attività operativa (incluse le operazioni da compiersi per il tramite delle Società Controllate e l’attività operativa delle stesse) e della connessa attività finanziaria.
 - Si considerano “Condizioni Equivalenti a quelle di mercato o standard” le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo. Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all’esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili. Le Condizioni Equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione stessa. Sia agli Amministratori Indipendenti che al Consiglio di Amministrazione devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

Aggiornamenti del documento

Data	Versione	Descrizione
CDA 27/06/2012	1	Redazione ex novo